

Allegato "B" al n.49310 di Repertorio

STATUTO

FONDAZIONE RIFUGIO S. ANNA ETS

-Articolo 1-

Costituzione - Denominazione - Disciplina

1. E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, nonché del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del terzo settore (CTS), la fondazione di partecipazione denominata "FONDAZIONE RIFUGIO S. ANNA", di seguito in questo statuto indicata anche come "Fondazione".

2. A seguito dell'iscrizione della Fondazione nella sezione "altri enti del terzo settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.lsg 117/2017 ("RUNTS"), la denominazione della Fondazione sarà integrata dall'acronimo "ETS" e diverrà dunque "FONDAZIONE RIFUGIO S. ANNA ETS". La Fondazione sarà da quel momento tenuta ad utilizzare l'acronimo "ETS" e ad indicare gli estremi dell'iscrizione nel RUNTS nei propri atti, corrispondenza e comunicazioni al pubblico.

3. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Massa Marittima, in Via Antonio Gramsci 7. L'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione all'ufficio competente.

4. La Fondazione non ha scopo di lucro, ma si propone l'esclusivo perseguimento di finalità civiche e di utilità sociale, e non può distribuire utili, neanche in modo indiretto. La durata è illimitata e può essere estinta solo per i motivi e con le procedure stabilite nell'articolo 17 del presente statuto.

#### -Articolo 2-

##### Principi, Finalità e Attività di interesse generale

1. La Fondazione si ispira ai principi religiosi, civili e formativi del Sacerdote don Luigi Rossi, che il 4 Maggio 1945 iniziò in Massa Marittima la sua opera di ospitalità familiare, di educazione religiosa e civile, di formazione umana e professionale dei minori orfani o bisognosi di assistenza presenti in famiglie disagiate.

2. Ispirata ai principi della religione cattolica, la Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, attuate principalmente mediante la promozione, il sostegno e l'esercizio di attività nel settore dell'assistenza sociale, sociosanitaria e di beneficenza come individuate alle lettere a), b), c), d), h), i), l), u) e w) dell'articolo 5, comma 1, CTS.

3. In particolare la Fondazione persegue l'elevazione umana, culturale e professionale di soggetti svantaggiati; l'assistenza sociale a ragazzi, giovani e adolescenti; la cura e l'assistenza delle persone fragili, in senso fisico, psichi-

co e mentale, anche tramite la realizzazione di eventi, incontri, centri di aggregazione e manifestazioni che coinvolgano gruppi e scolaresche.

La Fondazione si pone inoltre come finalità l'assistenza delle persone anziane sia attraverso la promozione, la realizzazione e la gestione di strutture di accoglienza e di housing sociale sia con l'offerta di locali per l'ospitalità temporanea di persone vittime di violenza, di persone sole indigenti e nuclei famigliari privi di alloggio.

4. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi religiosi o civili di cui condivida finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati, partecipare a bandi pubblici per l'ottenimento di contributi da utilizzare per il perseguimento dell'oggetto sociale. Potrà inoltre gestire direttamente o tramite l'affidamento a terzi strutture ricettive, ostelli, case vacanza, case famiglia, immobili di proprietà, strutture commerciali che condividano e rispettino le finalità della Fondazione.

5. La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017

#### -Articolo 3-

##### Attività diverse da quelle di interesse generale

1. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di

interesse generale individuate dall'art. 2 comma 1 del presente statuto, purchè tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondi i criteri dell'art. 6 CTS e dal suo decreto applicativo.

2. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi in conformità alla normativa applicabile ed in particolare alle disposizioni di cui all'articolo 7 CTS, potendo beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici destinati da enti privati e pubblici, italiani ed europei, nel rispetto delle finalità della Fondazione stessa.

-Articolo 4-

Patrimonio

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato o alimentato da:

A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

B. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

C. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con

espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

D. parte di rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate a incremento del patrimonio;

E. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

F. avanzi di amministrazione.

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale;
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
- le entrate derivanti da eventuali attività diverse da quelle di interesse generale svolte nei limiti consentiti dalla legge;
- entrate da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 CTS

3. Quando risulti che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un

terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

-Articolo 5-

Destinazione del Patrimonio

e divieto di distribuzione degli utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 CTS.
2. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria. La Fondazione è perciò tenuta a reinvestire eventuali utili o avanzi di gestione nelle proprie attività di interesse generale.
3. E' fatto in ogni caso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, e ciò anche in ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di partecipazione.
4. Ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) La corresponsione ad amministratori, sindaci e chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) La corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) L'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiore al loro valore normale;

d) Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti agli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse ge-

nerale svolta dalla Fondazione;

e) La corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

#### -Articolo 6-

##### Organi sociali

1. Sono organi della Fondazione:

a) La Commissione Amministrativa quale Organo di Amministrazione

b) Il Presidente della Commissione Amministrativa

c) Il Segretario Generale

d) Il Revisore dei Conti

2. Le cariche della Commissione Amministrativa hanno la durata di tre anni; i membri possono essere rinominati senza limitazioni; in caso di dimissioni o di decesso di uno dei membri si procederà alla sua sostituzione con gli stessi criteri della sua nomina e rimarrà in carica per il restante periodo dell'esercizio.

I componenti della Commissione Amministrativa non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio. Nessuna indennità sarà riconosciuta ai membri in caso di cessazione del mandato alla scadenza del termine o in caso di cessazione anticipata.

-Articolo 7-

Nomina, Composizione e compiti

della Commissione Amministrativa

1. La Commissione Amministrativa è l'organo di amministrazione della Fondazione, ed è composta da cinque membri, incluso il Presidente, così individuati:

a- due membri, tra cui il Presidente della Commissione Amministrativa, indicati o suggeriti dai componenti della famiglia Rossi, o in loro assenza, dal Presidente uscente.

b- un membro scelto dalla commissione uscente su o più soggetti suggeriti dal Vescovo Pro-tempore della Diocesi di Massa Marittima e Piombino

c- un membro scelto dal Presidente tra persone solidali con i principi della Fondazione e con gli insegnamenti di Don Luigi Rossi.

d- un membro scelto dalla commissione uscente tra persone solidali con i principi della Fondazione e con gli insegnamenti di Don Luigi Rossi

2. La Commissione Amministrativa governa l'ente potendo compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che la legge o il presente Statuto non riservano ad altri organi. L'attività resa dallo stesso organo è svolta a titolo gratuito.

3. La Commissione Amministrativa è validamente costituita

quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. La Commissione Amministrativa ha tra gli altri i seguenti compiti:

a) elegge il Vicepresidente, scegliendolo tra i propri membri; elegge il Segretario Generale (vedi articolo 9)

c) nomina l'Organo di Revisione contabile con le modalità stabilite dal successivo art. 10;

d) amministra la Fondazione

e) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

f) realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

g) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

h) decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

l) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS e di quelli previsti dalla normativa vigente.

m) approva i Regolamenti interni e le loro successive eventuali modificazioni;

n) accetta o rifiuta lasciti, donazioni, oblazioni e contributi devoluti alla Fondazione;

o) provvede con specifiche deliberazioni agli acquisti, alle

alienazioni, alle liti e alle transazioni;

p) provvede alla formazione degli inventari, del bilancio e del rendiconto annuale dell'attività svolta;

q) ratifica gli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza e di evidente necessità;

r) provvede alla nomina di commissioni composte da membri interni della stessa Commissione Amministrativa o da soggetti esterni, dotati di competenza specifica o professionale, ai quali affidare lo studio, la rilevazione o la trattazione di affari particolari, con l'indicazione dei compiti e della durata dell'incarico e con l'obbligo di rimettere le determinazioni finali all'approvazione della Commissione Amministrativa;

s) delibera l'estinzione della Fondazione e nomina il liquidatore ai sensi del successivo art. 14;

t) delibera le modifiche al presente Statuto

5. La Commissione Amministrativa si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno, e ogni volta che se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne facciano richiesta almeno tre dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

6. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite email, con un preavviso di almeno quindici giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più bre-

ve.

7. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione possono essere tenute, oltre che in presenza, con il sistema della video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese e simultaneamente agli altri componenti il proprio voto. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio di Amministrazione s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente. Nel verbale della riunione dovrà farsi menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento a distanza degli amministratori e di come essi hanno votato.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### -Articolo 8-

##### Presidente

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente della Commissione Amministrativa, nominato a tempo indeterminato, è il Legale rappresentante della Fondazione nei rapporti con i terzi.

2. Il presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Il presidente convoca e pre-

siede le riunioni della Commissione Amministrativa.

3. In caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera della Commissione Amministrativa nella seduta successiva.

4. Il Vicepresidente, scelto a maggioranza fra i membri della Commissione, sostituisce il presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni

#### -Articolo 9-

##### Segretario Generale

Il Segretario Generale é nominato dalla Commissione Amministrativa, anche tra soggetti esterni al proprio seno.

Il Segretario Generale ha i seguenti compiti:

- a) curare i rapporti tra i vari Organi della Fondazione;
- b) dare esecuzione alle decisioni della Commissione Amministrativa e agli atti del Presidente;
- c) curare l'organizzazione amministrativa della Fondazione;
- d) redigere i verbali delle adunanze;
- e) tenere la contabilità, l'inventario, l'archivio, nonché curare la corrispondenza;
- f) apporre la propria firma sui mandati di pagamento;
- g) compiere in genere tutti i servizi di natura tecnica ed amministrativa della Fondazione.

#### -Articolo 10-

##### Revisore Contabile

Alla revisione contabile e amministrativa della Fondazione, al controllo di cassa, nonché alla relazione sui bilanci e sul rendiconto annuale provvede un Revisore scelto tra gli appartenenti all'Albo professionale dei Revisori contabili o da altro organo di vigilanza secondo quanto è previsto dalla normativa in tema di revisione dei conti per gli enti no profit.

Il Revisore contabile rimane in carica tre anni ed è confermabile.

#### -Articolo 11-

##### Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. La Fondazione è tenuta alla redazione del bilancio annuale con riferimento a ciascun esercizio sociale.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto e approvato dalla Commissione Amministrativa entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, la Commissione amministrativa procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. lgs. 117/2017.

4. La Commissione Amministrativa documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. lgs. 117/2017, e ne rendiconta nota integrativa di bilancio.

-Articolo 12-

Libri sociali obbligatori

1. La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. lgs. 117/2017.

-Articolo 13-

Delegazioni e uffici

1. Delegazioni e uffici potranno essere istituiti con deliberazione della Commissione Amministrativa, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e di incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

-Articolo 14-

Estinzione della Fondazione

e devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. La Fondazione si estingue in seguito a decisione deliberata e unanime della Commissione Amministrativa solo in caso di impossibilità di soddisfacimento degli scopi statutari
2. La Commissione Amministrativa nomina il liquidatore, da scegliere fra i componenti della Commissione stessa o tra persone di qualificata competenza, anche esterne degli organi della Fondazione, al fine di procedere alla liquidazione del patrimonio.
3. In caso di estinzione e conseguente liquidazione della Fondazione, i beni residui della Fondazione, una volta soddi-

sfatte le obbligazioni verso i creditori, salvo diversa disposizione di legge, saranno devoluti alla Diocesi di Massa Marittima e Piombino, o, in caso di rinuncia della stessa, ad altro ETS con finalità e principi similari a quelli della Fondazione stessa, sentito l'Organo di Controllo degli ETS, previo parere positivo dell'Ufficio di cui agli art. 9 e 45, comma 1, del D. lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

F/to: SILVIA MASINI

LOCATELLI GIOVANNI FELINO

DA RIN BETTINA GIUSEPPE

PIERI SERGIO

ROSSI SIMONE

SERGIO GRAZIOSI